

Art.23.(Avvocati degli enti pubblici)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

articolo vigente|orange

Articolo vigente

Art. 23.(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

modifiche - note|green

Art.23.(Avvocati degli enti pubblici)

COMMENTI

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione – Cass. n. 29462/2017](#)

Avvocato e procuratore - albo – iscrizione - Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione - Incidenza sulla validità degli atti compiuti dal difensore - Esclusione. Sulla validità

Art.23.(Avvocati degli enti pubblici)

degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non

fine
